



Comune di SAN DONACI
Provincia di BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 20/05/2010

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Competenze
3	Responsabilità del Comune
4	Atti a disposizione del pubblico
CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO.PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI FERETRI	
5	Dichiarazione di morte
6	Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte
7	Rinvenimento di parti di cadavere
8	Compiti del medico necroscopo
9	Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile
10	Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive
11	Rilascio del permesso di seppellimento
12	Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere
13	Ipotesi di morte delittuosa
14	Prodotti del concepimento dopo il 6° mese
15	Riscontro diagnostico
16	Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività
17	Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici
18	Osservazione dei cadaveri
19	Protrazione del periodo di osservazione
20	Riduzione del periodo di osservazione
21	Modalità del periodo di osservazione
22	Deposizione della salma nel feretro
23	Verifica e chiusura feretri
24	Feretri per inumazione,tumulazione, cremazione e trasporti
25	Fornitura gratuita di feretri
26	Piastrina di riconoscimento
CAPO III – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	
27	Servizio di custodia
28	Organizzazione dei servizi cimiteriali
29	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	
30	Disciplina del trasporto dei cadaveri
31	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
32	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
33	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
34	Caratteristiche dei carri funebri
35	Manutenzione dei carri funebri
36	Orario per il trasporto dei cadaveri

- 37 Riti religiosi
- 38 Modalità del trasporto e percorsi consentiti
- 39 Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri
- 40 Trasporto a spalla
- 41 Trasporto di morti di malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- 42 Trasporto per altro Comune
- 43 Trasporto da altro Comune
- 44 Trasporto per la cremazione-Trasporto delle ceneri
- 45 Trasporto da e per l'estero
- 46 Trasporto di ossa umane e altri resti mortali
- 47 Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi
- 48 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

CAPO V –POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- 49 Reparti speciali nel cimitero
- 50 Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali
- 51 Servizi cimiteriali
- 52 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
- 53 Divieti di ingresso nei cimiteri
- 54 Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- 55 Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO VI – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- 56 Cremazioni
- 57 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- 58 Crematori
- 59 Destinazione delle ceneri
- 60 Dispersione delle ceneri
- 61 Affidamento dell'urna per la conservazione
- 62 Inumazione
- 63 Cippo
- 64 Inumazioni e tumulazioni-Normativa
- 65 Inumazioni e tumulazioni- Termini
- 66 Epigrafi
- 67 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
- 68 Inumazioni e tumulazioni-Oneri
- 69 Tipologia delle sepolture private
- 70 Limiti alle concessioni
- 71 Divieti di concessione
- 72 Atto di concessione
- 73 Durata delle concessioni
- 74 Tariffa concessioni e servizi
- 75 Aveni diritto all'uso
- 76 Ammissione alla sepoltura
- 77 Doveri in ordine alla manutenzione
- 78 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- 79 Rinnovo delle concessioni
- 80 Costruzione dell'opera-Termini
- 81 Subentri e voltura
- 82 Cause di decadenza
- 83 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- 84 Rinuncia alle concessioni
- 85 Rinuncia alle concessioni-Rimborso parziale del canone

- 86 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario
87 Estinzione

CAPO VII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 88 Esumazioni ed estumulazioni-Normativa
89 Esumazioni ordinarie
90 Esumazioni straordinarie
91 Verbale delle operazioni
92 Incenerimento dei materiali
93 Estumulazioni ordinarie
94 Estumulazioni straordinarie
95 Esumazioni ed estumulazioni- Oneri

CAPO VIII- LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- 96 Lavori privati nei cimiteri
97 Occupazione temporanea del suolo
98 Materiali di scavo
99 Orario di lavoro-Sospensione dei lavori
100 Opere private – Vigilanza- Collaudo

CAPO IX- NORME FINALI

- 101 Tutela dei dati personali
102 Leggi ed atti regolamentari
103 Abrogazione di precedenti disposizioni
104 Pubblicità del regolamento
105 Rinvio dinamico
106 Vigilanza - Sanzioni
107 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alle norme regionali;
- i servizi funebri e cimiteriali di questo comune, oltre che le concessioni in uso di aree e di loculi.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 3 - Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perchè, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all' art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' Ufficio comunale o nel Cimitero:
 - a) l' orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l' elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
 - d) l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell' anno e in quello successivo;
 - e) l' elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO. PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI FERETRI

ART. 5 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.

2. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

3. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

ART. 6 - "Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte"

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.

2. Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

3. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934 (denuncia di malattia infettiva).

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

5. L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

7. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

8. Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2^a copia già predisposta dall'ISTAT all'ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 7 - "Rinvenimento di parti di cadavere"

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella

di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 8 - "Compiti del medico necroscopo"

1. Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.

2. Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL .

4. Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.

5. Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.

6. L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 14, 15 e 16, e comunque non dopo 30 ore.

ART. 9 - "Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile"

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato art. 7 del D.P.R. 285/90.

3. A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al 2 comma del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10 - "Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

2. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

ART. 11 - "Rilascio del permesso di seppellimento"

1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una

volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

ART. 12 - "Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere"

1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

ART. 13 - "Ipotesi di morte delittuosa"

1. Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, comprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

ART. 14 - "Prodotti del concepimento dopo il 6° mese"

1. I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

2. Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

ART. 15 - "Riscontro diagnostico"

1. cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.

2. Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. Il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomopatologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

ART. 16 - "Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività"

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 17 - "Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici"

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 2 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.

2. Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 18 - "Osservazione dei cadaveri"

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 19 - "Protrazione del periodo di osservazione"

1. Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 20 - "Riduzione del periodo di osservazione"

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

2. Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge.

ART. 21 - "Modalità del periodo di osservazione"

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 4, 6 e 9 del presente regolamento.

3. Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 22 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dallo estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è peró dall'

9--estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 25 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 24 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 27 - Servizio di custodia.

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un custode il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento nonché alla tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Art. 28 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dello orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alla attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il Personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 30 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonchè dalle norme regionali.

2. Il trasporto funebre è generalmente a pagamento.

3. E' gratuito ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi di cui all'art. 25.

Art. 31 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra

immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 32 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 33 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

Art. 34 - Caratteristiche dei carri funebri.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada sono internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri sono posti in servizio solo dopo che sono stati riconosciuti idonei dall'azienda sanitaria locale.

3. La dichiarazione di idoneità del carro risulta da apposito registro, da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 35 - Manutenzione dei carri funebri.

1. I carri funebri sono tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Sono disinfettati mensilmente e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando sono state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

2. L'azienda unità sanitaria locale controlla, e certifica, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri.

Art. 36 - Orario per il trasporto dei cadaveri.

1. Il sindaco, in relazione al disposto dell'art. 22 del d.P.R. n. 285/1990, con apposito provvedimento, disciplina:

- l'orario per il trasporto dei cadaveri;
- i percorsi consentiti;
- il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. L'orario per il trasporto dei cadaveri deve essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri.

Art. 37 - Riti religiosi.

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, sono richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento.

Art. 38 - Modalità del trasporto e percorsi consentiti.

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende:

- a) il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.;
- b) il corteo, a passo, alla chiesa, tempio o piazza, con sosta per le esequie ordinarie;
- c) il proseguimento, con l'itinerario più breve, al cimitero.

Art. 39 - Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri.

1. Lungo il percorso i cortei funebri, ai sensi dell'art. 163 del vigente codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non possono essere interrotti.

Art. 40 - Trasporto a spalla.

1. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a spalla, da persone designate dalla famiglia del defunto.

2. Detta modalità di trasporto è comunicata all'amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

3. In tal caso il Comune è esonerato da ogni eventuale responsabilità di qualsiasi natura.

Art. 41 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 42 - Trasporto per altro Comune.

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dei familiari del defunto.

3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

4. Se è richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto è comunicato anche a questi comuni.

Art. 43 - Trasporto da altro Comune.

1. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

2. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il responsabile del servizio, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.U.S.L. può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 44 - Trasporto per la cremazione - Trasporto delle ceneri.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico decreto del responsabile del servizio del comune ove è avvenuto il decesso.

2. All'infuori del caso suddetto, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune, è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 15.

Art. 45 - Trasporto da e per l'estero.

1. Per i trasporti da e per l'estero trovano applicazione le norme di cui all'art. 25 e seguenti del d.P.R. n. 285/1990.

Art. 46 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali.

1. Il trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del comune, in Stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere.

2. Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive-diffusive.

3. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono in ogni caso raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.

4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 47 - Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi.

1. Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non trovano applicazione le norme del presente regolamento.

2. I detti trasporti sono disciplinati dall'azienda unità sanitaria locale.

Art. 48 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dello Ufficio.

CAPO V**POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI****Art. 49- Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell' interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l' assegnazione a tempo determinato dell' area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall' interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Comune

Art. 50 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

c) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo comune.

d) Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell' art. 49, salvo che non avessero manifestato l' intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 51 - Servizi Cimiteriali

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell' art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.

4. Nel Cimitero apposito locale, avente i requisiti prescritti dall' art. 66 del D.P.R. 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all' uopo opportunamente attrezzata.

Art. 52 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari impartiti dal Sindaco e affissi all'ingresso del cimitero.

2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 53 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 54 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 55 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

CAPO VI

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 56– Cremazioni.

1. La materia è disciplinata da:

- art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dal decreto del Presidente della Repubblica, che sarà adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130.
- norme regionali

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 57 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

Art. 58 – Crematori.

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2.. I crematori devono comunque essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.

2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione di crematori.

Art. 59 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 60 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 61 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, viene redatto apposito verbale dal quale risulti che:
- a) le ceneri devono essere racchiuse in apposita urna, debitamente sigillata e con riportati i dati anagrafici del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale avviene la conservazione;
 - c) l'affidatario assicura la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata;
 - d) l'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Della consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale;
 - e) sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) il cambio del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al competente ufficio comunale. La comunicazione non è richiesta in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;
 - g) cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero.
2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.

Art. 62 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture effettuate su aree in concessione.

Art. 63 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 64 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 65 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 1 giorno. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.

Art. 67 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro è separato dalle cassette metalliche mediante diaframma in mattoni ad un testa, debitamente intonacato.

4. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione comunale.

Art. 68 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono assicurate dal comune previo versamento della relativa tariffa.

2. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

ART. 69 - Tipologia delle sepolture private

1. Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali);
- b) aree per inumazioni;
- c) loculi individuali;
- d) celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;

Art. 70 - Limiti alle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
- b) alle comunità

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere *a)* e *b)* sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto delle disponibilità.

Art. 71 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni non sono rilasciate:

- a) a nuclei familiari che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 72 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali sono rilasciate, a seguito di domanda, con atto scritto, con determinazione del responsabile del servizio.

2. L'atto di concessione dovrà essere stipulato entro 6 mesi dall'assegnazione e segue lo schema approvato dal responsabile del servizio.

3. Il pagamento della tariffa di concessione sarà effettuata in acconto all'atto di assegnazione e a saldo alla stipula del relativo contratto

Art. 73 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali alle famiglie sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99.

2. Le concessioni di aree cimiteriali alle comunità e/o alle confraternite sono sempre temporanee, hanno una durata di anni 20 e comunque non superiore ad anni 99.

3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo tutto torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 74 - Tariffa delle concessioni e dei servizi-

1. Le concessioni sono rilasciate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Le tariffe di concessioni, rinnovi e di ogni altro servizio previsto nel presente Regolamento, e gli eventuali aggiornamenti, saranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il pagamento della tariffa di concessione sarà effettuata in acconto all'atto di assegnazione e a saldo alla stipula del relativo contratto

Art. 75 - Avanti diritto all'uso.

1. Il diritto di uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 76 - Ammissione alla sepoltura

1. Nelle sepolture sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 77 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 78 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

Art. 79 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 80 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 12 mesi dal rilascio dall'assegnazione I lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire ed avere termine nei successivi 12 mesi.

2. Qualora l' area non sia ancora disponibile, i predetti termini decorrono dall' effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa.

4. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Interessato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi .

5. Se l'inadempienza dovesse perdurare oltre la scadenza del termine prorogato o non prorogato, l'amministrazione sarà in diritto di dichiarare la decadenza della presente concessione rimborsando

soltanto due terzi del corrispettivo globale della concessione dell'area, sempre escluse le spese di contratto e di registrazione, escluse anche quelle eventuali per lavori eseguiti;

Art. 81 - Subentri e voltura.

1. Il concessionario può dichiarare la propria irrevocabile rinuncia personale per sè o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d' uso.

5. In caso di rinuncia personale e in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, richiedono la variazione per voltura dell' intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designano uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d' Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

6. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Art. 82 – Cause di decadenza.

1. La decadenza dalle concessioni di aree ha luogo oltre che per il caso di cui all'articolo precedente :

a) quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione

c) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dal precedente articolo 80 e dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

d) in caso di inadempienza nei pagamenti;

d) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

e) quando ci sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel regolamento e nell'atto di concessione;

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 83 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. . Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 84- Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone la restituzione delle somme determinate in applicazione della tariffa di cui al successivo articolo.

3. Le aree e i loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include le aree, il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenerne la concessione.

Art. 85– Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica, previa decurtazione del 30% dell'importo della concessione:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione, (decurtata del 30%)

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

Art. 86- "Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario"

1.E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.

2. Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'area Servizi Tecnici ed il rimborso di cui al precedente articolo.

3.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 87 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba, cappella o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.

5 Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza, salvo quelle espressamente qualificate come perenni, si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da Enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di

concessione; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 88- Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 89- Esumazioni ordinarie.

1. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 90- Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 91 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 92 - Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 93 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Se dette concessioni non vengono rinnovate i resti mortali estumulati verranno collocati in un loculo ossario; qualora il feretro estumulato non fosse completamente mineralizzato questo potrà essere interrato per 5 anni o cremato

Art. 94 – Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima dello scadere delle rispettive concessioni, non prima però di 20 anni dalla tumulazione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. I resti mortali estumulati verranno collocati in un loculo ossario. Qualora il feretro estumulato non fosse completamente mineralizzato questo potrà essere interrato per 5 anni, cremato o ritumulato nello stesso loculo

Art. 95 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune, previo versamento della relativa tariffa annualmente approvata con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio

2. Nell'ipotesi in cui, accertato che il processo di mineralizzazione del cadavere non sia completo, si debba procedere alla ritumulazione della salma sino alla completa mineralizzazione e quindi alla successiva estumulazione, il Comune procederà senza alcun altro onere aggiuntivo.

CAPO VIII**LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO****Art. 96 - Lavori privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 97- Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 98 - Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 99 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro stabilito dal Comune. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.

2. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

3. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 100 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO IX**NORME FINALI****Art. 101 - Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 102 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

-il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

-al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

-il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 103 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 104- Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 105 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 106– Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.


Art. 107 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 09/10/2007 con atto n. 53
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di
apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....